

# Sblocca Italia



DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

(GU n.212 del 12-9-2014)

Vigente al: 13-9-2014 CAPO I

MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalità aeroportuale;  
RITENUTA altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali

situazioni di  
crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di  
introdurre  
misure per garantire l'approvvigionamento energetico e  
favorire la  
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;  
RITENUTA infine la straordinaria necessità e urgenza di  
emanare  
disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio  
dei  
settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle  
produzioni  
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti  
esteri e  
di promozione del Made in Italy, nonché per il  
rifinanziamento e la  
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla  
normativa  
vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito  
dei  
lavoratori e sostenere la coesione sociale;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  
nella  
riunione del 29 agosto 2014;  
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  
i  
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare,  
dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali  
e del  
turismo, per gli affari regionali e le autonomie e  
dell'economia e  
delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure

urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e' nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma

Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.

443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza

compensi aggiuntivi per l'attivita' di Commissario. L'incarico e'

rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito

alla rendicontazione di cui al comma 8.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione

delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo

da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato

entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e

i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione

all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.

3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le

Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario puo' essere comunque adottata.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario puo' avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle

spese

di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta

dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali

anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel

cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della

valutazione di definanziamento degli interventi.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo

si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC

Palermo – Catania – Messina.

10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di

vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi

sulla rete ferroviaria nazionale, e' approvato il Contratto di Programma 2012 – 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro

delle risorse stanziare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale

contributo in conto impianti a favore di RFI e' finalizzata agli

interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di

Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.

11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui

all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

## Art. 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4-ter. Il bando di gara, puo' altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale

caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economica finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174”.

4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: “ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e' soppresso.

Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di

cui al

comma 1:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:

Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse

autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorit  per la tratta terminale pugliese del

corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo –

Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e

cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo

Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo;

Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia;

Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilit  locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP

299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi –

AV Milano Genova; Continuit  interventi Nuovo Tunnel del Brennero;

Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di

Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27

dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticita' sulle

infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in

sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano

allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372

“Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e

lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento

della S.S. 291 in Sardegna; Variante della “Tremezzina” sulla strada

statale internazionale 340 “Regina”; Collegamento stradale Masserano

– Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento

della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100

milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e' destinata

ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte in conto residui derivanti dalle revoche

disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6,

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo

delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte dall'articolo

13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite

nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111;

c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per

l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148

milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a),

b) e c), per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo

di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, e sono attribuite prioritariamente:

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore;

b) al completamento della rete della Circumetnea;

c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;  
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità

di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento

dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano

– Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del

2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il

completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento – Caltanissetta –

A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e

44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti

di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013,

pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle

risorse destinate al Contratto di programma 2012.

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai

sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE

nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto

non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una

copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione

2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a

diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione

delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano

le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale

ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla

delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge

n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98

del 2013.

12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno

2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a

uno o piu' capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della

giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del

decreto di cui al comma 2.".

Art. 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli

Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai

Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno

2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto

tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e'

data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia'

definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi

alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessita' di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui

all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti

alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte del Comune o

dell'unione dei Comuni precedenti, di rimettere il

procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta'.

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro

30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere

state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;

b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei

lavori da parte dell'ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto

di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al

comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono

individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di

stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un

importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi

a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014

e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente

all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015.

I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che

presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro

la medesima data.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti

in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi

a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli

enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità'.

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti

delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da

2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione

dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli

enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al

Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale

dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli

spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio

del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per

sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si

considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,

sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e

il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di

stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre

2011, n.

183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole “i pagamenti in conto capitale

sostenuti” sono inserite “nel primo semestre”;

b) al terzo periodo, le parole “derivanti dal periodo” sono sostituite da “derivanti dall’esclusione di cui al periodo” e le

parole “nel primo semestre dell’anno” sono sostituite da “entro

l’anno”.

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell’emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’

rifinanziata di 250 milioni per l’anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare

si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti

dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli

articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta

sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio

dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

## CAPO II

### MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

#### Art. 5

(Norme in materia di concessioni autostradali)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale

delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni

comunitarie, nonche' un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari

di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014,

proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro

complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la

stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria

che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario,

senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' la

disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione degli

interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e

di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al comma

1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu' favorevole per

l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi

di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori

rispetto a  
quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel  
rispetto delle  
procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto  
legislativo  
n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo  
11,  
comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.  
4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento  
delle  
concessioni autostradali A21 "Piacenza – Cremona – Brescia e  
diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli – Pompei  
-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come  
modificati  
secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7  
del 7  
agosto 2014 da considerarsi parte integrante della  
Convenzione, e i  
relativi piani economici finanziari già' trasmessi al CIPE.

#### Art. 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione  
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per  
le  
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché' per la  
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  
n. 221,  
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:  
"7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono  
essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies  
interventi  
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi  
pubblici a  
fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su

impianti

wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di

backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui

viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali

ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già'

previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti

approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di

seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli

interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:

investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli

interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma

7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia' sussistono idonee infrastrutture ed operi gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i

suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni

superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli

interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di

assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti

potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia' un

fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado

di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.

7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui

al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere  
sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del  
50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non  
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e'  
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.  
7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende  
assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area  
attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul  
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano  
Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.  
Sullo stesso sito sara' segnalata la conclusione dei lavori, che  
dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La  
registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai  
benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che  
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a  
disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura  
realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per le Garanzie

nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.

7- septies. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche' il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea

C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.

2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013,

n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,

n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le

seguenti: “nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture

esistenti”;

b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, e' soppressa la parola: “anche”.

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

“Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente:

“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) – 1.

Al

fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche

delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1

metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri

quadrati, e' sufficiente una autocertificazione descrittiva della

variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione

dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, non e' soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di

impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".

### CAPO III

#### MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

##### Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;

finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi  
d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di  
esondazione e alluvione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante " Norme  
in

materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorita'  
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo  
dell'ambito" e le parole "le Autorita' d'ambito" sono  
sostituite

dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli  
enti

locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo  
dell'ambito

individuato dalla competente regione per ciascun ambito  
territoriale

ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze  
ad essi

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  
compresa

la programmazione delle infrastrutture idriche di cui  
all'articolo

143, comma 1.";

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora  
gli

enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito  
individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta  
giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, il  
Presidente

della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad  
adempire

entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi,

ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto

previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”;

3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio

regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore

efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato

in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.”;

c) l'articolo 150 e' abrogato;

d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:

“Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito

di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione

per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo,

conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della

normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici

locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di

assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio

idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”;

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

2) al comma 2, l'alinea e' sostituita dalla seguente: “A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:”;

3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: “b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito”;

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: “l'obbligo del

raggiungimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per assicurare il mantenimento”;

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti:”,

nonche’ la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale

cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle

previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita’ per la valutazione

del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente”;

6) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla

base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da

allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita’ alle previsioni di

cui al comma 2, secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’ per

l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

7) il comma 7 e’ soppresso;

f) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti

locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative

anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui

all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.”;

2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

2) al comma 2 le parole: “della regione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:

“Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo

149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli  
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”;

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui

all'articolo 149,  
ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la  
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine  
perentorio di  
un anno dalla data di entrata in vigore della presente  
disposizione,  
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento  
del  
servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli  
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità  
della  
gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il  
gestore  
del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata  
in  
vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti  
operanti  
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti  
soggetti  
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in  
conformità alla normativa pro tempore vigente e non  
dichiarato  
cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato  
subentra  
alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o  
negli  
altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il  
conseguimento del principio di unicità della gestione  
all'interno  
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo  
dell'ambito ,

nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui  
al comma

1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi  
dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni

esistenti  
nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo  
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al  
25 per  
cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale  
ottimale  
di riferimento. Il gestore unico così' individuato subentra  
agli  
ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un  
affidamento assentito in conformita' alla normativa pro  
tempore  
vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza  
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che  
regolano il  
rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo  
possibile,  
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle  
more  
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  
l'ente  
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla  
scadenza delle  
gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui  
al  
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano  
complessivamente  
inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente  
nell'ambito  
territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento  
del  
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  
quella  
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una  
durata  
non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni  
esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente  
alle

altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione

comporta

responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del

gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti

direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le

modalità previsti dalla convenzione.”;

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«oppure, se

già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o

sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o

alla dismissione»;

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio

idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la

quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente

della

Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e

i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita'

di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche

parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con

i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n.

179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'

articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e

dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo

32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con  
modificazioni,  
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di  
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i  
quali alla  
data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di  
gara o  
non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per  
gli  
interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.  
L'ISPRA  
assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi  
necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le  
risorse  
rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito  
fondo,  
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima  
finalita'  
di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e  
le  
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il  
decreto  
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11,  
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014,  
convertito, con  
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli  
interventi  
di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi  
di  
programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2,  
comma  
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle  
Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del  
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni,  
dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziata dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche

tecniche  
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi  
impedimenti di  
carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le  
previsioni della stessa delibera CIPE n.60/12 relative al  
monitoraggio, alla pubblicita', alla assegnazione del codice  
unico di  
progetto e, ad esclusione dei termini alle modalita'  
attuative. I  
Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari  
comunicano al  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare  
l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il  
31  
ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede  
alle  
verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente  
e  
della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle  
risorse del  
Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico  
del  
servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale,  
il quale  
e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al  
finanziamento  
degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico  
integrato  
commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I  
criteri,  
le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al  
finanziamento  
degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di  
collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con  
decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto,

per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli

interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,

fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di

provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul

trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, e' attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di

appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano

comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del

decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 116 del 2014.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo

con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli interventi da realizzare;
- d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare,

dalla  
direttiva 2008/98/UE.

#### CAPO IV

#### MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

#### Art. 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera

c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la situazione

conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato

che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,

arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine

e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di

manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle

procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non

si applicano i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di

cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito

informatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono

essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile

del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia

comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e

rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6,

del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno

tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente

lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi

mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento

dell'importo della medesima categoria;

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

#### Art.10

(Disposizioni per il potenziamento dell'operativita' di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "dai

medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti

di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di

interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11,

lettera e),";

b) al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi

pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati a

ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo,

ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;

c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: “ammissibili a finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento”;

d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: “con riferimento a ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai sensi

del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),”; le parole: “con rinuncia

all’azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole: “a condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine del capoverso sono

aggiunte le seguenti parole: “Con una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presidi

S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.”

2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “stabiliti

negli Stati membri dell’Unione Europea”, sono aggiunte le seguenti:

“enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,”.

## Art. 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono

sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati

da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla

seguinte: "50";

b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale"

sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" e' sostituita dalla seguente: "50".

c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il

valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale

previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,

cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo'

superare l'importo di 2 miliardi di euro.".

## Art. 12

(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,

ritardo o  
inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili  
dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati  
dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento  
delle  
amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi  
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del  
Consiglio  
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime  
entro  
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si  
intende  
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  
delle  
risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad  
altro  
livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri  
ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto  
della  
tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed  
interventi  
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,  
anche  
avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate  
di  
specifico competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo  
nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio  
dei  
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9,  
comma  
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Art. 13

(Misure a favore dei project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157:

1) al comma 1, le parole "del regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 100"; dopo le parole:

"decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono inserite le seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso

tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri

soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole: "sono nominativi"

sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le

parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del

codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano gli

articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice

civile";

2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di

offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di

offerta deve";

3) al comma 3, dopo le parole: "avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono inserite le

seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli

medesimi”;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis Le garanzie,

reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di

credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli

di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o

anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in

nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e

processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano

quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in

relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;

b) all'articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite

le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;

2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;

c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono

inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche

tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo

le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”.

d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le

parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".

2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime."

3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e

catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del  
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al  
decreto  
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”.  
b) il comma 4 e' abrogato.

#### Art. 14

(Norma overdesign)

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle  
opere  
pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano  
livelli di  
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto  
europeo e  
prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano  
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una  
analisi  
di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore  
dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in  
termini  
di relativi tempi di attuazione.

#### Art. 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di  
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese  
industriali  
italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma  
con  
necessita' di adeguata patrimonializzazione.  
2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e  
patrimoniale  
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro,  
processi di

consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo

35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla

Banca d'Italia.

6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere

l'esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del

Fondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la

partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore

che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve

contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di

gestione del risparmio.

7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa

neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai

sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero

dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in

situazioni di conflitto di interesse.

8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del

Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le

caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,  
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita' organizzative del Fondo.

#### Art. 16

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti

letto

anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento

nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento

di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la

regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare

fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all' articolo 15,

comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di

tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio

regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare

processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del

consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: "i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria complessiva degli edifici";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono

ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento

delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti

la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria

destinazione d' uso;"

b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:

«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con

gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione

comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione

rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del

proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico

od igienico sanitario.»;

c) all'articolo 6 (L):

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: “, non comportino”, fino alla

fine della lettera, sono soppresse;

b) alla lettera e-bis), dopo le parole: “sulla superficie coperta

dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,” sono inserite le

seguenti: “sempre che non riguardino le parti strutturali,”;

2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:

“4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere

a) ed

e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico

abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i

lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che non vi e' interessamento

delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,

altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende

affidare la realizzazione dei lavori.”;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

“5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di

inizio dei lavori e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17,

primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.

652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.

1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte

dell'amministrazione

comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.”;

4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:

“b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.”;

5) al comma 7 le parole: “ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo” sono

sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2, ovvero la mancata

comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, “;

d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: “aumento di

unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle

superfici,” sono sostituite dalle seguenti: “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,”;

e) all'articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali

dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in

deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio

comunale che ne attesta l'interesse pubblico.”;

2) al comma 3, dopo la parola: “ed esecutivi,” sono inserite le

seguenti: “nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni

d'uso,”;

f) all'articolo 15 (R):

1) al comma 2, la parola “esclusivamente” e' soppressa;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei

lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere

iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.";

g) all'articolo 16 (L):

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte

salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione

urbana complessi di cui al comma 2-bis.";

2) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi di

trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla

Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita' alternativa in

base alla quale il contributo di cui al comma 1 e' dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le

modalita' di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione,

tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4,

sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta

proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite

modalita' atte a garantire la corretta urbanizzazione,

infrastrutturazione ed insediabilita' degli interventi, la loro sostenibilita' economico finanziaria, le finalita' di interesse

generale delle opere realizzate e dei relativi usi.”;

3) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:

“d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del

costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione.”;

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4.”;

5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

“Al

fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,

per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo

3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”;

h) all'articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: “di proprieta' dello Stato”, sono

inserite le seguenti: “, nonche' per gli interventi di manutenzione

straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),”;

2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di

agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in

via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura

non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto

per le  
nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni  
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri  
e le  
modalita' applicative per l'applicazione della relativa  
riduzione.";

i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:  
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  
casi  
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata  
risoluzione  
del responsabile del procedimento.»;

l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita  
dalla  
seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E  
DENUNCIA  
DI INIZIO ATTIVITA'";

m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti  
modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio attivita'"  
sono  
sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio  
attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono  
sostituite  
dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio  
attivita'";

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  
"2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata  
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione  
del  
professionista, le varianti a permessi di costruire che non  
configurano una variazione essenziale, a condizione che siano  
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano  
attuate dopo  
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti  
dalla  
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,

ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”;

n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 23-ter

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma

di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa

da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di

opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa

categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale e turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli

strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso

all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»;

o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole “il soggetto che ha

presentato” sono inserite le seguenti: “la segnalazione certificata

di inizio attivita' o”;

p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: “per

l'attuazione

delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;

q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:

"Art. 28-bis

(Permesso di costruire convenzionato)

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire

convenzionato.

2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore

si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato

puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti

dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la

disciplina

dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

2. Le espressioni «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra

nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad

eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla

seguinte: «segnalazione certificata di inizio attivita'».

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per

l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il

sesto comma, e' inserito il seguente:

"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al

presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati

dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e

per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale

nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o

le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie

purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto

d'intervento."

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il

secondo comma, e' aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,

anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito

un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta' delle parti

concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle

disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo

precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione

ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le

societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il

regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando

il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti

imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime

speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo.

Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo d'imposta

abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e' consentito

di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento

nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto

dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta

in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad

allora la societa' applica in via ordinaria l'imposta sul

reddito

delle società' e l'imposta regionale sulle attività produttive.

L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle

plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società' che ha presentato l'opzione e dal

soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non

si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via

ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla

presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria

costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Agli stessi

effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi

immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati

alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale

concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle

seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il

70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite

le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di

cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione

nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o

di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella

gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di

distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a

quello di realizzo.»;

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In

caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente

a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato

all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto

prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote

di  
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  
imposizione  
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile  
agli  
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito  
d'imposta.»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole:  
«locazione  
immobiliare svolta da tali societa'», e' aggiunto il seguente  
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  
immobili  
destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e  
i  
proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di  
partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare  
istituiti  
in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto  
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80  
per  
cento del valore delle attivita' in immobili, diritti reali  
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da  
contratti di  
locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in  
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi  
immobiliari,  
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi  
destinati  
all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo  
sociale,  
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui  
al  
periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari  
alle  
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7,  
comma 2,  
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e' inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi

agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo

11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto

2009, n.191; tale disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni

per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica

l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.

410».

l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante

partecipazioni in societa' che abbiano optato per l'opzione

congiunta

per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006,

n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il

comma 140 sono inseriti i seguenti:

«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e

disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede

di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti

di azioni di società' che abbiano optato per il regime di cui al

comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle

stesse società' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui

redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli

stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote

del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli

effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi

precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già' esistente

non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica

ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione

delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni

dall'acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari  
istituiti

e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
in

societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui al  
comma

119 e aventi ad oggetto una pluralita' di immobili  
prevalentemente

locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del  
decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I  
predetti

conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  
imposte di

registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti  
nell'articolo

4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I,  
allegata

al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  
registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  
1986, n.

131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle  
disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al  
decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della  
tariffa

allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le  
cessioni

di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui  
al

comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis,  
comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  
1972, n.

633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter

si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di

immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle

quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato

per il regime di cui al comma 119.».

3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni

per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per

l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per

l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per

l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, e successive modificazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122»;

c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi

delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle

di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito

successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

## Art. 21

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre

2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova

costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di

cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del

Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie

o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e' riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attivita'

commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per

cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di

compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000

euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e

nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute

dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale

per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la

costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su

aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti

edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione

sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la

deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori

unita' immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree

edificabili

già' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle

quali sono già' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro

sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla

locazione per almeno otto anni e sempreché' tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non

viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di

locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne

viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta

risoluzione del precedente contratto;

b) l'unità' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e

non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9;

c) l'unità' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

1444;

d) l'unità' immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee

Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di

cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della

normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai

sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.

431,

ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero

a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24

dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra

locatore e locatario.

5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,

a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del

contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni

fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime

spese.

6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni

di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a

31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per

l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni

di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno

2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro

per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,

rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni."

Art. 22

(Conto termico)

1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza

energetica,  
l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154  
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e'  
definito con  
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  
il  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare,  
entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione  
procedurale, con possibilita' di utilizzo di modulistica  
predeterminata e accessibilita' online, e perseguendo  
obiettivi di  
diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di  
favorire il  
massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi  
dell'articolo 28  
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo  
economico  
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  
tutela  
del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione  
del  
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del  
caso,  
adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in  
grado  
di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle  
competenti  
Commissioni Parlamentari.

Art. 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della  
successiva  
alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che

prevedono

l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per

il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando

al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel

contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice

civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di

cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non

consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,

non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668,

quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine

triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice

civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un

periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le

disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli

1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di

inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione,

il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno

2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di

autorizzazione  
della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato  
sul  
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data  
comunicazione nella gazzetta ufficiale.

#### Art. 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita'  
locali  
in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la  
realizzazione di interventi su progetti presentati da  
cittadini  
singoli e associati, purché' individuati in relazione al  
territorio  
da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,  
l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la  
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o  
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti  
interventi i

Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi  
inerenti

al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa  
per un

periodo limitato, per specifici tributi e per attivita'  
individuate

dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario  
dell'attivita'  
posta in essere.

#### Art. 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di  
accelerazione  
delle procedure in materia di patrimonio culturale)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

"8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far

data dall'adozione del provvedimento finale.";

b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole "rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei

Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta

amministrazione. Il Consiglio dei Ministri".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.

83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito

degli interventi di lieve entita' gia' compresi nell'allegato 1 al

suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante

definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano essere

regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il

Ministero, le  
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della  
legge 7  
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico  
riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle  
autonomie territoriali.

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e  
del  
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  
42, e  
successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono  
soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  
"Decorsi  
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  
parte del  
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto  
parere,  
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda  
di  
autorizzazione.".

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia  
alla  
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  
di cui  
all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n.  
163, le  
linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono  
stabilite  
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  
e del  
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  
dei  
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali

inutilizzati)

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante

urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di

programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al

Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo salvo opponga

diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.

La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio

all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di

superficie sull'immobile interessato.

2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita' di cui al

comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano

la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono

esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili

per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento di cui

all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i

quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al

trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale,

un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di

mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di

privati.

4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai

commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai

sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta.

Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con

deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure

necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita',

adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della

pubblica

amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio

nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli

atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati,

discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero

il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di

superficie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui

ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il

Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei

Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che

provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel

caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la

cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno

contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo

modalità determinate con decreto del Ministro della difesa,

da  
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze.

Art. 27

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su  
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da  
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  
presente  
decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita' da  
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in  
avanzato  
stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti  
immobiliari  
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  
infortuni sul  
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile  
1969, n.  
153 e successive modificazioni.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi  
gli  
investimenti immobiliari gia' programmati, utilizza le risorse  
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti  
immobiliari  
2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e  
delle  
finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo  
8,  
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  
con  
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  
pubblicato nella  
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.

CAPO VI

## MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

### Art. 28

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste

dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione

del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al

periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione

pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma

1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 come determinata

dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 , quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e

2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per

l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi

che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.".

4. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per

l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in

quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e'

assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha

sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a

carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano

approvate dai Ministeri competenti.

6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il

Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti

gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal

Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la

Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del

Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,

pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri

connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico

del bilancio del Ministero stesso.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del

servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31

ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le

quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto

soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le

parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa",

aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di

sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";

b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: "ART.733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio

di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di

navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le

attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo

di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera

a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati

dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale

adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.".

Art. 29

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità

portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi cronogrammi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.

## CAPO VII

### MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

#### Art. 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del

Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti

azioni con le relative dotazioni finanziarie:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare

piccole e medie;

b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane

di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare

agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle

certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei

diversi

mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni

agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati

piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte

delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese

in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto

in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli

investitori esteri in Italia.

3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma

1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto

conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere

c), d), e), ed f).

4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre

2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato  
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",  
per  
l'acquisizione, tra l'altro, di figure  
professionali specializzate nei processi di  
internazionalizzazione  
al fine di realizzare attività di studio, progettazione e  
gestione  
di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del  
Ministero  
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni  
dalla data  
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  
decreto,  
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  
modalità per  
la concessione dei voucher.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il  
Ministero

dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:

a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire  
l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto  
previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre  
2006,

n.296;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L'Agenzia ICE, svolge l'attività di attrazione degli  
investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che  
opera

nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari  
Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito  
un

Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in  
materia di

attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove

necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.

8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente

al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita' annuale e' destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

Art. 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso

comune

o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed

eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in

forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione

residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie

complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione

alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri

esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità

abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In

ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e

agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al

comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto

dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il

recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le

Province

autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Art. 32

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate

ai

pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di

euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite

le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da

diporto";

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le

seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e'

inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la

parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

## CAPO VIII

### MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

#### Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante

interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo

comma, lettera s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali

delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)

della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica

ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti

commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano

le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la

Conferenza

Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i

Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di

interesse nazionale così individuata e' predisposto uno specifico

programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo

strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i

collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario,

cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello

Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la

rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un

Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche

ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia

e  
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore  
procedono  
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto  
legislativo  
n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche  
con  
riguardo ai criteri, alle modalita' per lo svolgimento delle  
operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di  
inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze  
inquinanti,  
in armonia con i principi e le norme comunitarie.

5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato in  
conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  
400,  
sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso  
sono  
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi  
infrastrutturali  
d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area  
di  
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i  
compiti di  
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario  
si fa  
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza  
del  
Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del  
Presidente del  
Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di  
trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e  
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  
cui al  
comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per  
la  
parte pubblica. Lo stesso opera altresì' come stazione

appaltante per  
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di  
realizzazione  
delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per  
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  
cui al  
presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo  
12  
aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono  
dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al  
comma  
1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma  
sono  
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita'  
stabilite dal  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  
comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel  
decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6,  
trasmette al  
Commissario straordinario di Governo la proposta di programma  
di  
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma  
3,  
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli  
interventi sulla  
base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal  
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  
242-bis  
del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di  
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  
ambientale  
strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale  
(VIA),  
nonche' da un piano economico-finanziario relativo alla

sostenibilita' degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico

dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli

interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e

mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di

eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che

abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del

sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi

con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza

e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle

amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici

e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di

cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al

fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle

amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa

altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30

giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione

del  
programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal  
programma  
medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  
cui  
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  
sito nel  
Comune di Napoli, perimetrare ai sensi dell'art.114 della  
legge n.  
388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della  
tutela  
del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono  
dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante  
interesse  
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio,  
con  
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  
comma  
6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del  
medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui e'  
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in  
stato di  
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una  
societa'  
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad  
altri  
soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi  
al  
comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e  
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario  
straordinario  
del Governo. Alla procedura fallimentare della societa'  
Bagnoli  
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  
Soggetto

Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione

urbana e  
di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita'  
economica-finanziaria dell'operazione.

#### Art. 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  
la  
semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa  
in  
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la  
realizzazione di  
opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in  
sicurezza  
e di bonifica)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12  
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo  
62, comma  
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  
messa  
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  
Titolo  
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163,  
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  
«1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  
dell'iscrizione  
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo  
212 del  
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163,  
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura  
strettamente  
necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di  
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi

della

Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

, 0».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente

articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,

Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis)

nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai

sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo»,

sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i

lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni

culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora

avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere

realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle

prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per

l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,

altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti

interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che

non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei

lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione

dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un

numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo

prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione

dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il

campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale

del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino

evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o

prodotto

libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e

gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I

terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni

soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di

rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente

competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito

solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento

fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti

di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.

3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero

energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n.152.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,

per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono a

verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di

impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello

stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni

integrate ambientali.

5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive

modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di

recupero, negli stessi deve essere data prioritari' al trattamento dei

rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del

carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando

coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti

disposizioni nei termini sopra stabiliti.

6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita', di valutazione di impatto

ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di

cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della meta' i termini residui.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

## CAPO IX

### MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

#### Art. 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:

"n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di

sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo

industriale e di miglioramento ambientale nonche' per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree

in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per

gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del

decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017

e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017

rispetto all'anno 2013.".

2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il

limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese

in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione

delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di

importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di

GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete

nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative

opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una prioritata' a carattere nazionale e sono di pubblica

utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto

del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole

"appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite le

parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le

opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte

le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque

denominati";

b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole

"urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonche' paesaggistici";

c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni

demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti,

canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,

ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di

telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che

siano

interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in

tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento

degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano

indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto

richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i

successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra

indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori

trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite

definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla

costruzione.”;

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole “nonche' quelli

facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica

di almeno 50 MW”.

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la

risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di

erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio

idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015,

in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita'.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso

presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale e' stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014.

Decorso

inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello sviluppo economico.

5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito

del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,

per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di

tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a

seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del

Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di

coltivazione,  
per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu'  
volte per  
un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli  
obblighi  
derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti  
ancora  
coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato:  
a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite  
la  
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le  
Sezioni  
territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e  
georisorse d'intesa, per le attivita' da svolgere in  
terraferma, con  
la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano  
territorialmente interessata;  
b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di  
centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel  
cui  
ambito e' svolta anche la valutazione ambientale strategica  
del  
programma complessivo dei lavori;  
c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica  
ed  
organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e  
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in  
Italia o  
in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di  
reciprocita', a soggetti di altri Paesi.  
Le attivita' di perforazione e di realizzazione degli impianti  
di  
sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza,  
svolte  
secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni  
dalla

presentazione delle domande.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello

sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche'

le modalita' di esercizio delle relative attivita'.

8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore

della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in

corso.

9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma

3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con

l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e

la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attivita'

mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai

titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle

aree di cui all'articolo 4, comma 1."

10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in

mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e

sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." .

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,

n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento"

Art. 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e' sostituito dal seguente:

"c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g)

ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie

M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti: "e immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse;
- 2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
- 3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
- 4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
- 5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
- 6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";
- 7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";
- 8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita' della piattaforma di prenotazione dei

contributi,  
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web  
www.bec.mise.gov.it,  
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";  
9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato  
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  
nuovo di  
cui alla lettera b);" sono soppresse;  
10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi  
dalla  
data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),"  
sono  
soppresse;  
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le  
parole  
"esclusivamente come beni strumentali nell'attivit  propria  
dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni  
strumentali nell'attivit  propria dell'impresa o dati in uso  
promiscuo ai dipendenti".

## CAPO X

(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN  
DEROGA ED  
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

### Art. 40

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessit  di assicurare una  
adeguata  
tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il  
perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per  
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,  
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  
convertito,  
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  
incrementato

di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di

euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12,

lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;

c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per

il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini

quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne,

di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214;

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti

dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21

dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziata, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite

al bilancio dello Stato.

3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del

decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le

regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76

del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri

di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate

4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza

dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17,

della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e'

incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e'

incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni

di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Art. 41

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore

del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4

del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei

corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di

razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure

di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i

corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il

servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la

media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve

altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della

tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed

inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione

non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti

le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di

qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto

pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi

straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di

cui al

comma 1 relativo alle annualita' 2014 e 2015, la regione Calabria

deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in

termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire

l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60

milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi

gia' programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri

relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per

lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei

Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle

finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attivita'

del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non e'

consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi

compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive

pendenti

alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo

16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle

risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83

del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I

pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e

i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Art. 42

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46,

comma 6, le parole: "31 ottobre 2014", sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti i

seguenti:

"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito

dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014,  
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto  
dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal  
comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere  
sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per  
le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e  
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il  
diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150  
milioni di euro;

c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per  
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',  
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,  
per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo  
complessivamente pari a 20 milioni di euro;

e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,  
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, per

l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;

f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per

il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135

milioni di euro.

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al

comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1,

comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che,

sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti

disposizioni:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8

novembre 2013, n. 128;

c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del

presente articolo.”;

2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, le parole “30 giugno 2014” sono sostituite da “ 15 ottobre

2014”.

3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per l'anno 2014,

il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30

settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e'

posticipato al 15 ottobre ".

4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti " 31 ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il

seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle risorse di

cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari

di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.".

5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo

sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle

finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di

patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma

454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti

obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere

rideterminati in  
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a  
carico  
delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni  
2014-2017  
non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli  
ultimi  
due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24  
dicembre  
2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole  
spese  
individuare dal citato Accordo del 9 giugno 2014.

6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per  
l'anno  
2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione  
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura  
corrispondente  
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-  
legge 13  
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  
14  
settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  
201,  
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  
n.214, e  
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  
della  
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.

7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese  
correnti,  
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  
all'importo  
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel  
triennio  
2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma  
461  
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la

regione

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle

finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto

di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato

in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono

escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le

spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243

del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica

il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al

primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.

11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.

13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del presente articolo.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale)

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari

all'anticipazione  
non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti del periodo precedente.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga

ai  
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della  
Regione  
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di  
anticipo  
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di  
solidarieta'  
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun  
comune, al  
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del  
Ministero  
dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo  
di  
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate in base  
alla  
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo  
2014, n.  
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.  
68, e  
dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.  
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e  
non  
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  
corrente  
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di  
previsione del  
Ministero dell'interno e' versato all'entrata del bilancio  
dello  
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta'  
comunale, di  
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  
2012, n.  
228.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Franceschini, Ministro dei beni e  
delle attività culturali e del  
turismo

Lanzetta, Ministro per gli affari  
regionali e le autonomie

Padoan, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando